

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)

Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1337